



**COMUNE DI RESANA**  
 PROVINCIA TREVISO

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Oggetto:** *REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA*

L'anno 2020, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** a seguito di inviti diramati dal Sindaco e recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito in seduta **Pubblica** sessione **Ordinaria** di **1<sup>a</sup>** convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE** in modalità telematica, mediante videoconferenza, sotto la presidenza del Sig. Bosa Stefano e con la partecipazione del Segretario comunale Bruno Manuel.

Eseguito l'appello, risultano:

Tipo esecutività: Ordinaria esecutività				
<p align="center"><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b>                  (art.124 D.Lgs. 18/8/2000 n.267)</p> <p>Il funzionario incaricato, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO                  Dott.ssa Alessandra Andretta</p>	1. Bosa Stefano	<b>Sindaco</b>	X	
	2. Sabbadin Giovanna	<b>Consigliere</b>	X	
	3. Baesso Claudia	<b>Consigliere</b>	X	
	4. Bosa Matteo	<b>Consigliere</b>	X	
	5. Celeghin Luciano	<b>Consigliere</b>	X	
	6. Cherubin Alessandra	<b>Consigliere</b>	X	
	7. Ragagnin Alberto	<b>Consigliere</b>	X	
	8. Bellinato Matteo	<b>Consigliere</b>	X	
	9. Bolzon Massimo	<b>Consigliere</b>	X	
	10. Mazzorato Loris	<b>Consigliere</b>	X	
	11. Villa Giuseppe	<b>Consigliere</b>	X	
	12. Trevisan Riccardo	<b>Consigliere</b>		X
	13. Stecca Valter	<b>Consigliere</b>		X
			<b>11</b>	<b>2</b>

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno, chiamando all'ufficio di Scrutatori i Sigg.ri Cherubin Alessandra, Bolzon Massimo, Villa Giuseppe.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n.23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 a decorrere dall'anno 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della suddetta Legge n.160/2019 sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con la medesima Legge n.160/2019. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede testualmente:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. n.507/93 approvato con delibera di C.C. n. 35 del 24.06.1994 e successivamente modificato con delibera di C.C. n.2 del 12.02.1996;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n.507/93 approvato con delibera di C.C. n. 5 del 27.01.1995;

- deliberazione di G.C. n. 22 in data 08.02.2008, avente per oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - anno 2008" successivamente confermate di anno in anno in sede di approvazione del bilancio;
- deliberazione di G.C. n. 77 in data 20.12.2018, avente per oggetto: "Determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019" successivamente confermata anche per l'anno 2020;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 secondo cui *il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

Vista la bozza di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale predisposta dal Servizio Tributi tenendo conto della normativa sopra richiamata;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di approvare, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, la bozza del Regolamento del canone unico patrimoniale così come predisposta dal servizio tributi;

Precisato che, in sede di prima applicazione, con l'approvazione del regolamento in questione vengono approvate anche le tariffe del canone con possibilità, per gli anni successivi al 2021, di modifica delle medesime da parte della Giunta Comunale come disposto dall'allegato regolamento;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. n.34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Dato atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (il consigliere Mazzorato Loris), astenuti 0, espressi nelle forme di legge dagli 11 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge n.160/2019, composto di n. 75 articoli e comprensivo di 4 allegati, unito al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, in sede di prima applicazione, con l'approvazione del regolamento in questione vengono approvate anche le tariffe del canone con possibilità, per gli anni successivi al 2021, di modifica delle medesime da parte della Giunta Comunale come disposto dall'allegato regolamento;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge n.388/2000;
5. di disporre che i regolamenti di seguito indicati e relativi alle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020:
  - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. n.507/93 approvato con delibera di C.C. n. 35 del 24.06.1994 e successivamente modificato con delibera di C.C. n.2 del 12.02.1996;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n.507/93 approvato con delibera di C.C. n. 5 del 27.01.1995;
  - deliberazione di G.C. n. 22 in data 08.02.2008, avente per oggetto: "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - anno 2008" successivamente confermate di anno in anno in sede di approvazione del bilancio;
  - deliberazione di G.C. n. 77 in data 20.12.2018, avente per oggetto: "Determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019" successivamente confermate di anno in anno in sede di approvazione del bilancio;
6. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Bosa Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bruno Manuel

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di Legge;

Che la presente delibera è divenuta esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di Legge

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
Dott.ssa Alessandra Andretta

---